



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 136/16

Lussemburgo, 15 dicembre 2016

Sentenze nelle cause T-758/14 Infineon Technologies AG / Commissione e
T-762/14 Koninklijke Philips NV e Philips France / Commissione

Il Tribunale dell'UE respinge i ricorsi della Philips e della Infineon nel contesto dell'intesa sul mercato dei chip per carte

Con decisione del 3 settembre 2014¹, la Commissione ha inflitto ammende per un totale di circa EUR 138 milioni a quattro società² per aver coordinato, dal 2003 al 2005, il loro comportamento sul mercato dei chip per carte nello Spazio economico europeo (SEE). L'intesa si fondava su una rete di contatti bilaterali e di scambi tra le imprese d'informazioni commerciali sensibili, in particolare sui prezzi.

Nell'aprile 2011, la Commissione aveva avviato dei colloqui in vista di una transazione con la Renesas, la Samsung e la Philips. Tali colloqui sono stati interrotti nell'ottobre 2012.

Per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda, la Renesas ha beneficiato dell'immunità per aver informato la Commissione dell'esistenza dell'intesa. La Infineon ha ottenuto una riduzione del 20% per essersi limitata a partecipare agli accordi con la Samsung e con la Renesas. La Samsung, a sua volta, ha ottenuto una riduzione del 30% per aver fornito informazioni di valore aggiunto significativo. La Commissione ha quindi inflitto un'ammenda di EUR 82 784 000 alla Infineon e di EUR 20 148 000 alla Philips, non avendo queste ultime beneficiato di alcuna riduzione dell'importo dell'ammenda a norma della comunicazione sulla cooperazione³.

La Infineon e la Philips hanno adito il Tribunale dell'Unione europea perché annullasse la decisione della Commissione. Tali imprese contestano, da un lato, l'esistenza di un'intesa, e, dall'altro, l'importo dell'ammenda loro imposta.

Nelle sue sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi e conferma le ammende inflitte dalla Commissione alla Infineon e alla Philips.

Per quanto riguarda la Philips e la Infineon, il Tribunale dichiara che la Commissione ha correttamente ritenuto che tali imprese avessero partecipato a pratiche anticoncorrenziali. Esso precisa, quanto alla Infineon, che sebbene detta società non sia responsabile dell'infrazione nel suo complesso, deve essere considerata responsabile dell'infrazione nella misura in cui ha avuto contatti illeciti con la Samsung e con la Renesas.

Inoltre, il Tribunale ricorda che una pratica concordata deve avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno. Tuttavia, alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza tale per cui non si rende necessario procedere a un esame dei loro effetti. Il Tribunale conferma, quindi, l'analisi della Commissione, concludendo che uno scambio di informazioni vertente in particolare sui prezzi e

¹ Decisione C(2014) 6250 final, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso AT.39574 – Chip per carte.)

² Ossia 1) la Infineon Technologies, 2) la Koninklijke Philips Electronics e la sua controllata Philips France SAS, 3) la Samsung Electronics e la Samsung Semiconductor Europe e 4) la Renesas Electronics, succeduta alla Renesas Technology e alla Renesas Electronics Europe.

³ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

diretto, in sostanza, a rallentare la diminuzione dei prezzi nel mercato dei chip per carte era, in considerazione del contesto economico e giuridico di tale mercato, anticoncorrenziale per il suo stesso oggetto, e ciò **senza che sia necessario analizzare gli effetti delle pratiche in questione sul mercato.**

Le due imprese hanno sollevato la questione della credibilità della Samsung e dell'attendibilità delle prove da essa apportate. Il Tribunale ricorda, a tale riguardo, che, **sebbene nei confronti delle prove fornite dalle imprese nell'ambito di una richiesta di trattamento favorevole sia opportuna una certa diffidenza, il fatto di chiedere di beneficiare dell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione per ottenere una riduzione dell'importo dell'ammenda non crea tuttavia necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati** né conferisce un valore probatorio inferiore alle informazioni fornite spontaneamente da un'impresa. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che le prove documentali e testimoniali di cui la Commissione disponeva fossero sufficientemente credibili per fondare la constatazione dell'esistenza di un'intesa.

Per quanto concerne l'**importo dell'ammenda**, il Tribunale mantiene l'ammenda di EUR 82 748 000 inflitta alla Infineon e quella di EUR 20 148 000 inflitta alla Philips. Il Tribunale conferma l'applicazione del coefficiente di gravità del 16%. **Inoltre, esso rileva che, poiché le imprese non hanno dedotto alcun argomento diretto a dimostrare l'esistenza di un errore da parte della Commissione nel calcolo di tali ammende, esso non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione annullando o riducendo l'importo dell'ammenda nell'esercizio della sua competenza estesa al merito.** Quanto alla riduzione del 20% di cui ha beneficiato la Infineon (riduzione da quest'ultima ritenuta insufficiente), il Tribunale respinge l'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe violato il principio della proporzionalità. Se è vero che la Infineon è stata la società più duramente sanzionata, pur essendo la meno implicata nell'intesa, resta il fatto che essa ha realizzato un fatturato molto più ingente rispetto alle altre imprese.

Peraltro, **il Tribunale ha rilevato irregolarità nel procedimento. Tuttavia, poiché non è stato dimostrato che la decisione impugnata sarebbe stata diversa, tali irregolarità non inducono il Tribunale ad annullare la decisione impugnata.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-758/14](#) e [T-762/14](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575